

Tipologia: **COMUNICAZIONE**

Protocollo: **2000512** Data: **13.01.2012**

Oggetto: **TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Riferimenti: **1) D. LGS 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 2) Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" – Tracciabilità dei flussi finanziari, modificata dal D.L. 187/2010 convertito, con modifiche, dalla L. 217/2010"; 3) Determinazione n. 10 del 22.12.2010 AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici);**

Allegati: **1) Determinazione n. 04 del 07.07.2011 AVPC (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici); 2) Circolare AAMS prot. n. 2011/9225/giochi/GST del 15.03.2011 (già trasmessa agli Associati con Comunicazione Assosnai n. 2004111 del 21/03/2011); 3) Circolare AAMS prot. n. 2011/37903/BNG del 29/09/2011.**

## TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI ADEMPIMENTI IN CAPO A CONCESSIONARI E GESTORI SCOMMESSE

**Nota: si evidenzia l'opportunità di trasmettere la presente circolare ai propri consulenti fiscali**

Gentile Associato,

Al fine di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, favorire il contrasto alla criminalità organizzata e prevenire le infiltrazioni mafiose, la Legge 136/2010 ha previsto, all'art.3, specifiche disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In base al tenore letterale della legge (art. 3 comma 1), la normativa deve essere osservata da appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese e concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Nella definizione di "*filiera delle imprese*" è necessario tener presente la *ratio* ispiratrice delle norme in esame che è quella di permettere un controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche. Vi rientrano quindi i **subappalti** ed i **subcontratti**, intendendosi per "*subcontratti*" l'insieme dei contratti derivanti dall'appalto ancorché non qualificabili come subappalto. Per poter tracciare correttamente i parametri della "*filiera delle imprese*", evitando di includere fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale, è necessario ricorrere al criterio della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale.

- L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con la **determinazione n. 10 del 22.12.2010 e n. 04 del 07.07.2011 (All. 1)**, ha chiarito che sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità anche i destinatari dei **contratti di concessione**, ove la concessione è definita quale "*contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta (...) che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi) (...) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (...) consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo (...)*". L'AVCP ha altresì precisato che la disciplina della tracciabilità si applica agli appalti ed alle concessioni di lavori e servizi **indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata**.
- Con la **circolare 2011/9225/Giochi/GST** del 15/03/2011 ai Concessionari Giochi Pubblici (inviata con nota Assosnai 2004111 e nuovamente in **All. 2**), AAMS, dopo aver specificato che "*l'AVCP con la determinazione n.10 del 22.12.2010 ha chiarito che le disposizioni dettate dalla Legge 136/2010 si applicano anche ai concessionari di servizi come, per l'appunto, sono configurati i concessionari dei giochi pubblici*" elenca gli adempimenti in capo ai Concessionari dei Giochi Pubblici per la gestione delle vincite e dei rimborsi superiori ad € 3.000,00 relativamente ai concorsi pronostici sportivi, le scommesse sportive a totalizzatore e l'ippica nazionale, specificando l'obbligo di utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva e la comunicazione ad AAMS delle generalità dei delegati ad operare, oltre a richiamare le disposizioni dell'art. 6, comma 2 del D.L. 187/2010, precisando che i contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore della Legge 136/2010 ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivati sono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 della L. 136/2010.
- Con la **circolare 2011/37903/BNG** del 29/09/2011 AAMS (**All. 3**) ai Concessionari Bingo, AAMS estende al settore del gioco del Bingo le ulteriori prescrizioni previste dalla Legge 136/2010, fornendo specifiche istruzioni (utilizzo conti dedicati, pagamenti tracciati, indicazione codice CIG, adeguamento contratti, comunicazione alla prefettura di inadempienze di terzi), riportate in dettaglio nella nota allegata.

Dal disposto delle due circolari di AAMS, si evince che la normativa introdotta dalla Legge 136/2010 dovrebbe essere applicata – a far data dal 16/06/2011 – anche dai **Concessionari Scommesse** e, di conseguenza ai **Gestori**, i quali, **dopo l'input da parte del Concessionario**, saranno a loro volta obbligati ad adempiere alla normativa verso gli altri soggetti della filiera.

Ciò premesso, Assosnai ha inoltrato formale quesito ad AAMS per avere precise rassicurazioni in merito, anche se l'esito del quesito, alla luce di quanto esposto, appare scontato.

**A tal fine, in attesa di specifiche istruzioni operative da parte di AAMS, si suggerisce ai Concessionari Scommesse Associati un comportamento prudentiale, procedendo all'adeguamento alle prescrizioni previste dalla L. 136/2010 ed al conseguente coinvolgimento dei propri Gestori, mediante specifiche formali comunicazioni.**

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

\*\*\*

I **primi** destinatari dell'adeguamento sono:

- **Concessionari Bersani Ippica (DL 223/2006 comma 4)**
- **Concessionari Bersani Sport (DL 223/2006 comma 2)**
- **Concessionari Bersani a distanza (DL 223/2006)**
- **Concessionari Giorgetti Ippica (DL 149/2008)**
- **Concessionari Comunitaria Distanza (L. 88/2009)**
- **Concessionari Rinnovati Ippica e Sport (nota 1)**

**Nota 1:**

*La nota AAMS del 15/03/2011 (vedi all. 2) non include, fra i destinatari della richiesta di comunicare i conti correnti dedicati, i Concessionari Rinnovati, per i quali – inoltre – non è noto il codice CIG riferito al contratto. Ciò lascerebbe intendere che questa tipologia di Concessionari non dovrebbe essere inclusa tra coloro che sono obbligati ad adempiere alla Legge 136/2010. Poiché però questi concessionari hanno la medesima attività degli altri, a parere dei professionisti consultati, dovrebbero avere anch'essi gli stessi obblighi.*

**Pertanto, si suggerisce anche ai Concessionari Rinnovati di adeguarsi, uniformandosi alle altre prescrizioni previste dalla normativa, eccetto appunto l'indicazione del codice CIG, poiché non fornito, fintanto che AAMS non dia risposta al quesito inoltrato da Assosnai.**

I suddetti operatori devono ottemperare alla Legge 136/2010, mediante:

1. utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, per i movimenti finanziari che afferiscono all'esercizio delle attività oggetto di concessione; questo adempimento è stato richiesto da AAMS (vedi all. 2);
2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi all'esercizio delle attività oggetto di concessione esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. indicazione del codice identificativo di gara (codice CIG) negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione. A titolo riepilogativo si elencano di seguito i codici CIG noti, evidenziando però che ogni singolo Concessionario dovrà verificare nella propria documentazione di gara la rispondenza di detti codici:

▪ <b>Bersani Ippica, terrestre e distanza</b>	<b>2889736D92</b>
▪ <b>Bersani Sport, terrestre e distanza</b>	<b>2889775DC1</b>
▪ <b>Giorgetti Ippica</b>	<b>0260828A10</b>
▪ <b>Comunitaria a Distanza</b>	<b>08912055A0</b>
▪ <b>Rinnovati Ippici e Sportivi</b>	<b>non noto</b>
4. inserimento, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio dei giochi oggetto di concessione, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. A tal proposito si rammenta che la AVCP (nella determinazione 4/2011) ed AAMS (nelle circolari emanate), hanno chiarito che:
  - **i contratti sottoscritti prima del 07.09.2010** si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'art. 3 della L. 136/2010. Pertanto, le convenzioni di concessione già stipulate alla data del 07.09.2010 (e analogamente i contratti stipulati dai concessionari con gli operatori della filiera), **si intendono integrati senza necessità di atti negoziali supplementari e/o integrativi**. L'AVCP sottolinea comunque l'opportunità che le stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione, inviino agli operatori economici una comunicazione nella quale evidenziano l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivanti e, nell'occasione, provvedano a comunicare formalmente il codice CIG (come, in effetti, AAMS ha fatto per il Bingo);

- **i contratti sottoscritti dopo il 07.09.2010** e, più in particolare:
  1. i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, relativi a bandi pubblicati dopo il 07.10.2010;
  2. i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente al 07.10.2010;
  3. i subappalti ed i subcontratti derivanti dai contratti elencati, devono recare, **sin dalla sottoscrizione**, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi.
- 5. immediata comunicazione ad AAMS ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

\*\*\*

Si evidenzia che i comma 2 e 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010 hanno previsto, per determinati pagamenti, obblighi di **"tracciabilità attenuata"**. In particolare:

- in base al **comma 2** devono transitare da conti correnti dedicati a conti non dedicati, senza indicazione del codice CIG, i seguenti pagamenti: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti a operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utente e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.  
I predetti pagamenti, che, si ribadisce devono provenire da conto dedicato, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantirne la tracciabilità per l'intero importo dovuto. Sono così consentiti: bonifico bancario o postale, RiBa, servizi di addebito diretto (RID e SEPA direct debit), carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato, assegni bancari e postali, a condizione che i soggetti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente o conto di pagamento, il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato, i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità.
- In base al **comma 3** possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico ulteriori pagamenti senza indicazione del codice CIG, purché con modalità idonee ad assicurarne la piena tracciabilità e che siano documentate: imposte e tasse; contributi INPS e INAIL; assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa; pubblici servizi (energia elettrica, telefonia, ecc...).

\*\*\*

L'art. 3 della L. 136/2010 prevede altresì che:

- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati debbano essere comunicati alla stazione appaltante o all'Amministrazione concedente, entro sette giorni dalla loro accensione o, se conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione; entro il medesimo termine devono essere comunicate anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti, nonché ogni successiva modifica;
- ove per il pagamento di spese estranee ai servizi oggetto di concessione sia necessario il ricorso a somme provenienti dai conti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**Si ritiene infine che l'art. 3 della L. 136/2010 non trovi applicazione alle operazioni di pagamento dei premi ai giocatori che, come utenti finali, non possono essere considerati operatori economici facente parte della filiera relativa all'appalto per la gestione del gioco (fermo restando il divieto previsto dalla normativa antiriciclaggio dell'uso del denaro contante per importi pari o superiori ad € 1.000,00).**

**Sanzioni:**

<b>INADEMPIMENTO</b>	<b>SANZIONE</b>
Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	Causa di risoluzione del contratto Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione
Omessa indicazione del codice CIG nei pagamenti	Dal 2 al 10% del valore della transazione
Omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e/o delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00
Reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale o mediante strumenti di incasso o pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito

Non appena note ulteriori indicazioni da parte di AAMS si provvederà alla predisposizione di nuovo circolare esplicativa.

Cordiali saluti.

**ASSOSNAI**  
La Segreteria